



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

1.1. Le condizioni generali disciplinano il rapporto contrattuale che intercorre tra la Corte dei conti europea (in appresso "la Corte dei conti") e, rispettivamente, i suoi fornitori, prestatori di servizi e contraenti cui viene affidata la realizzazione di lavori.

1.2. In assenza di disposizioni contrattuali in deroga, le condizioni generali si applicano automaticamente a tutti i contratti conclusi tra la Corte dei conti europea ed il contraente aventi per oggetto l'acquisto, da parte della Corte dei conti, di servizi, prodotti o lavori. Le condizioni generali costituiscono parte integrante del contratto.

1.3. In caso di divergenza di interpretazione, le condizioni particolari prevalgono sulle condizioni generali e le condizioni generali prevalgono sull'offerta del contraente. Se al contratto sono allegati il capitolato d'onori e l'offerta del contraente, il capitolato d'onori prevale sull'offerta e il contratto prevale su entrambi. Le disposizioni del contratto-quadro prevalgono su quelle dei contratti specifici. Tutti i documenti formano parte integrante del contratto e, fatto salvo quanto precede, sono da considerarsi reciprocamente esplicativi.

1.4. Le condizioni generali applicabili sono quelle vigenti al momento dell'esecuzione degli obblighi contrattuali e vincolano le parti a partire dal momento in cui sono ufficialmente pubblicate sul sito Internet della Corte dei conti (<http://www.eca.europa.eu/it/Pages/General-conditions.aspx>).

1.5. Il contraente rinuncia al diritto di far valere le proprie condizioni generali di vendita, di prestazione di servizi o di realizzazione di lavori nei confronti della Corte dei conti.

1.6. Il termine "violazione degli obblighi" indica il mancato adempimento, da parte del contraente, di uno o più degli obblighi contrattuali.

1.7. Con il termine "contratto" si fa riferimento a contratti diretti, contratti-quadro, contratti specifici e *purchase order*.

1.8. Il termine "creatore" designa ogni persona fisica che abbia contribuito alla produzione dei risultati, compreso il personale della Corte dei conti, del contraente o di un terzo.

1.9. Per “notifica formale” si intende una comunicazione fra le parti, effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario specificato.

1.10. Il termine “frode” indica qualunque azione o omissione commessa al fine di procurare all’autore o ad un’altra persona un ingiusto profitto, arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione europea, e relativa: i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione europea; ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell’Unione europea.

1.11. Il termine “gravi illeciti professionali” indica una violazione di leggi o regolamenti applicabili o di principi deontologici della professione esercitata dal contraente o da una persona collegata, compresa qualsiasi condotta che comporti sfruttamento o abusi sessuali o di altro tipo, ovvero qualsiasi condotta illecita del contraente o di una persona collegata che incida sulla rispettiva credibilità professionale, qualora detta condotta denoti un intento doloso o una negligenza grave.

1.12. Il termine “irregolarità” designa una violazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, ossia qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione europea derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione.

1.13. Per “diritti preesistenti” si intendono diritti di proprietà intellettuale e industriale, compresa la tecnologia di base, già esistenti prima che la Corte dei conti o il contraente li ordinassero ai fini dell’esecuzione del contratto. Tali diritti comprendono i diritti di proprietà e di utilizzo da parte del contraente, del creatore, della Corte dei conti e di eventuali terzi.

1.14. Il termine “persona collegata” indica una persona fisica o giuridica che sia membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del contraente o che abbia poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del contraente.

1.15. Per “risultati” si intende ogni effetto atteso dall’esecuzione del contratto, qualunque ne sia la forma o natura. Un risultato può essere ulteriormente definito nel contratto come una prestazione da fornire. Oltre ai nuovi materiali creati appositamente dal contraente per l’amministrazione aggiudicatrice o su richiesta di quest’ultima, i risultati possono includere materiali preesistenti.

ARTICOLO 2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

2.1. Il contraente si impegna a fornire i prodotti e/o i servizi e/o a realizzare i lavori descritti nel contratto (in appresso “le prestazioni”) al prezzo ed entro i termini temporali stabiliti nel contratto.

2.2. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel contratto sono calcolati in giorni di calendario.

2.3. Il contraente si attiene alle prescrizioni elencate nel capitolato d’oneri.

2.4. Il contratto non conferisce al contraente alcun diritto esclusivo di eseguire le prestazioni descritte nello stesso.

2.5. Il contraente esegue il contratto attenendosi ai più elevati standard professionali. È esclusiva responsabilità del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto, in particolare gli obblighi imposti dalla normativa in tema di rapporti di lavoro, dalla normativa fiscale, sociale e ambientale stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE, nonché gli obblighi di protezione dei dati imposti dal regolamento (UE) 2016/679¹ e dal regolamento (UE) 2018/1725².

2.6. È esclusiva responsabilità del contraente adottare tutti i provvedimenti necessari ad ottenere gli eventuali permessi e/o autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del contratto dalle disposizioni normative in vigore nel luogo di esecuzione delle prestazioni affidategli.

2.7. Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari a far sì che l'esecuzione del contratto non abbia come conseguenza il ritiro della certificazione SuperDrecksKëscht fir Betriber® o della certificazione EMAS rilasciate alla Corte dei conti.

2.8. Il personale del contraente applica rigorosamente le norme della Corte dei conti in materia disciplinare, di sicurezza e di salute e si comporta in modo etico. La Corte dei conti promuove valori quali l'integrità in tutti i campi delle proprie attività e ritiene che detti valori debbano guidare il comportamento del proprio personale nei confronti di tutte le altre persone, tra le quali i contraenti ed il relativo personale. Ci si attende che il contraente ed il personale dello stesso, per tutta la durata del contratto, si comportino in modo da soddisfare i più elevati standard di integrità e di etica nelle relazioni con la Corte dei conti e con il personale di quest'ultima. Al riguardo, il contraente si impegna in particolare a non offrire alcun prodotto o servizio ad un membro del personale della Corte dei conti durante o dopo l'esecuzione di un contratto. Il contraente si impegna inoltre a fornire al segretario generale della Corte dei conti qualunque informazione di cui venisse a conoscenza che potrebbe costituire un'irregolarità finanziaria connessa al contratto, alla procedura di assegnazione del contratto o a una successiva procedura di appalto³.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU) L 119 del 4.5.2016, pag. 1 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1547484505787&uri=CELEX:32016R0679>).

² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1547484765039&uri=CELEX:32018R1725>).

³ Le norme della Corte dei conti in materia di "whistleblowing" possono essere consultate al seguente indirizzo: <http://www.eca.europa.eu/it/Pages/Transparency-public-scrutiny.aspx>.

2.9. La Corte dei conti ha posto in essere una politica per il mantenimento di buone condizioni di lavoro e di lotta contro le molestie psicologiche e sessuali. La Corte dei conti non tollererà alcun atto di molestia commesso da/di cui è vittima un membro del personale del contraente coinvolto nell'esecuzione del contratto.

2.10. Fatto salvo l'articolo 4, ogni riferimento nel testo del contratto al personale del contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'esecuzione del contratto. Il contraente garantisce che tutte le persone che eseguono il contratto possiedano le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione delle prestazioni loro affidate.

2.11. Il contraente non può rappresentare la Corte dei conti né comportarsi in modo tale da indurre altri a pensarlo. Il contraente è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.

2.12. Il contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni a lui affidate. Nell'ambito dei rapporti di lavoro o di servizio con il proprio personale, il contraente è tenuto a precisare quanto segue:

- il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dalla Corte dei conti;
- in nessun caso la Corte dei conti può essere considerata come il datore di lavoro del personale di cui sopra. Detto personale si impegna a non far valere nei confronti della Corte dei conti nessun diritto risultante dal rapporto contrattuale tra la Corte dei conti e il contraente.

2.13. In caso di problemi dovuti all'operato di un membro del personale del contraente che presti il proprio lavoro presso la sede della Corte, oppure nel caso in cui l'esperienza e/o le competenze di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto dal contratto, il contraente provvederà senza indugio a sostituire l'interessato/a. La Corte dei conti ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione possiede le necessarie qualifiche ed è in grado di eseguire il contratto alle medesime condizioni contrattuali. Il contraente è responsabile dell'eventuale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidategli derivante dalla sostituzione di membri del personale a norma del presente articolo.

2.14. Il contraente si impegna a fornire alla Corte dei conti le informazioni da essa richieste per le necessità di gestione del contratto. Qualora un fatto imprevisto, un'azione od un'omissione ostacoli direttamente o indirettamente, in misura parziale o totale, l'esecuzione delle prestazioni, il contraente ne prenderà nota immediatamente, di propria iniziativa, e lo riferirà alla Corte dei conti. Nella relazione che invierà a tale riguardo, il contraente descrive il problema, indicando la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi da lui adottati per assicurare il pieno adempimento dei propri obblighi nell'ambito del contratto. Il contraente procede in via prioritaria a risolvere il problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

2.15. Il contraente informa senza indugio la Corte dei conti di qualunque cambiamento intervenuto nelle situazioni di esclusione dichiarate in conformità all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento finanziario⁴.

2.16. Il contratto entra in vigore alla data in cui viene firmato dall'ultima delle parti contraenti.

2.17. In nessun caso l'esecuzione delle prestazioni può avere inizio prima della data di entrata in vigore del contratto, del contratto specifico o del *purchase order*.

2.18. Nel caso di un contratto-quadro, la firma del contratto non comporta alcun obbligo di acquisto da parte della Corte dei conti. Solo l'applicazione del suddetto contratto per mezzo di un contratto specifico (chiamato anche *purchase order*) vincola la Corte dei conti.

2.19. Una volta che la Corte dei conti abbia inviato un *purchase order* al contraente, quest'ultimo deve restituirlo alla Corte dei conti debitamente firmato e datato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui la Corte lo ha inviato.

2.20. Il periodo concesso per l'esecuzione delle prestazioni decorre dalla data alla quale il contraente firma il *purchase order*, a meno che il modulo non riporti una data diversa, sempre che questo sia stato firmato dalla Corte dei conti.

2.21. Il contraente firma e restituisce alla Corte dei conti tutti i *purchase order* prima dello scadere del corrispondente contratto-quadro. Una volta scaduto, il contratto-quadro continuerà ad applicarsi per quanto riguarda tali *purchase order*. Essi sono eseguiti al più tardi entro 60 giorni lavorativi dalla data di scadenza del contratto-quadro.

2.22. Qualora le parti concordino disposizioni maggiormente dettagliate per l'esecuzione delle prestazioni, tali disposizioni possono essere allegate al contratto, in particolare sotto forma di capitolato d'oneri.

ARTICOLO 3. RESPONSABILITÀ

3.1. Il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati alla Corte dei conti durante l'esecuzione del contratto, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto a norma dell'articolo 17, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo del valore totale del contratto. Tuttavia, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente o di un membro del personale di quest'ultimo o dei subappaltatori, oppure se un terzo ha intentato un'azione legale contro la Corte dei conti per violazione dei diritti di proprietà intellettuale collegata al contratto, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 (in appresso: "il regolamento finanziario").

- 3.2. Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'esecuzione del contratto nei confronti della Corte dei conti, salvo diversamente disposto dalle specifiche tecniche o dalle condizioni particolari.
- 3.3. La Corte dei conti non è responsabile di eventuali perdite o danni arrecati dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni o perdite arrecati a terzi durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto.
- 3.4. La Corte dei conti non è responsabile dei danni subiti dal contraente nell'esecuzione del contratto, salvo in caso di dolo o colpa grave da parte della Corte dei conti stessa.
- 3.5. Il contraente è tenuto al risarcimento in caso di azione legale intentata, richiesta di risarcimento presentata o procedimento giudiziario promosso da un terzo contro la Corte dei conti in conseguenza di danni causati dal contraente nel corso dell'esecuzione del contratto.
- 3.6. Nel caso di azione legale promossa da un terzo contro la Corte dei conti in relazione all'esecuzione del contratto, il contraente presta assistenza alla Corte dei conti, anche intervenendo a sostegno della Corte dei conti su richiesta di quest'ultima.
- 3.7. Il contraente sottoscrive le assicurazioni che coprono i rischi e i danni relativi all'esecuzione del contratto richieste dalla normativa vigente. Il contraente sottoscrive assicurazioni complementari ove ciò sia ragionevolmente necessario alla luce della pratica corrente nel settore di attività. Qualora la Corte dei conti ne faccia richiesta, il contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le polizze di assicurazione sottoscritte.

ARTICOLO 4. CONFLITTO D'INTERESSI

- 4.1. Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per evitare situazioni di conflitto d'interessi o di interessi professionali confliggenti. Un conflitto di interessi può prodursi in particolare laddove l'esecuzione del contratto imparziale e obiettiva sia compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici od ogni altro interesse personale diretto o indiretto. Un conflitto di interessi di carattere professionale può sorgere quando le attività professionali attuali o precedenti del contraente incidono sulla sua capacità di eseguire il contratto soddisfacendo un adeguato standard.
- 4.2. Il contraente comunica quanto prima per iscritto alla Corte dei conti ogni situazione che potrebbe costituire un conflitto d'interessi o un interesse professionale confliggente nel corso dell'esecuzione del contratto. Il contraente adotta immediatamente provvedimenti per correggere la situazione. La Corte dei conti si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal contraente siano adeguati e, se necessario, può esigere che vengano adottati, entro un termine da essa fissato, ulteriori provvedimenti.
- 4.3. Il contraente provvede affinché il proprio personale ed i propri organi amministrativi e direttivi non vengano a trovarsi in una situazione che potrebbe far sorgere un conflitto d'interessi. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4.2, il contraente sostituisce immediatamente, e senza indennizzo da parte della Corte dei conti, ogni membro del proprio personale che venga a trovarsi in una simile situazione.

4.4. Il contraente si astiene da ogni contatto che possa compromettere la sua indipendenza.

4.5. Il contraente è tenuto a dichiarare che:

- non ha presentato e si impegna a non presentare alcuna offerta, di qualsivoglia natura, dalla quale sia possibile trarre un vantaggio per effetto del contratto;
- non ha accordato, ricercato, tentato di ottenere o accettato e si impegna a non accordare, ricercare, tentare di ottenere o accettare, alcun vantaggio, finanziario o di altra natura a favore o da parte di chicchessia, ove tale vantaggio costituisca una pratica illecita o configuri, in forma diretta o indiretta, atti di corruzione, nella misura in cui si traduca in un incentivo o ricompensa legati all'esecuzione del contratto.

4.6. Il contraente comunica per iscritto tutti gli obblighi pertinenti al proprio personale e ai propri organi amministrativi e direttivi, nonché a tutti i terzi partecipanti all'esecuzione del contratto. Qualora la Corte dei conti ne faccia richiesta, il contraente trasmette a quest'ultima una copia delle istruzioni impartite e degli impegni assunti a tale riguardo.

ARTICOLO 5. PREZZO E RIMBORSO DEI COSTI

5.1. I prezzi sono fissi e non soggetti a revisione per quanto riguarda quelli indicati nel contratto, tranne se diversamente stabilito nel capitolato d'oneri o nelle condizioni particolari del contratto.

5.2. I prezzi coprono tutte le prestazioni ed includono tutte le spese e i costi sostenuti dal contraente per l'esecuzione delle prestazioni, inclusi i costi di spedizione e consegna.

5.3. Se previsto dalle condizioni particolari o dal capitolato d'oneri, la Corte dei conti rimborsa le spese direttamente connesse con l'esecuzione delle prestazioni, previa presentazione dei documenti giustificativi in originale, tra cui le ricevute e i titoli di trasporto utilizzati, oppure, in mancanza di questi, previa presentazione di copie o di scansioni degli originali, oppure ancora in base a tariffe fisse.

5.4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate, ove appropriato, sulla base dell'itinerario più breve e del numero minimo di pernottamenti necessari presso il luogo di destinazione.

5.5. Le spese di viaggio sono rimborsate secondo le seguenti modalità:

- a) i viaggi aerei sono rimborsati sino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
- b) i viaggi in nave o in ferrovia sono rimborsati sino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
- c) i viaggi in autovettura sono rimborsati secondo la tariffa del biglietto ferroviario di prima classe per il medesimo tragitto nel medesimo giorno.

5.6. I viaggi al di fuori del territorio dell'Unione europea sono rimborsati se la Corte dei conti ha fornito previo consenso per iscritto.

5.7. Le spese di soggiorno sono rimborsate sulla base di un'indennità giornaliera, secondo le seguenti modalità:

- a) per tragitti inferiori a 200 km (andata e ritorno) non è corrisposta alcuna indennità di soggiorno;
- b) l'indennità giornaliera è corrisposta soltanto previa presentazione dei documenti giustificativi, attestanti che l'interessato era presente nel luogo di destinazione;
- c) l'indennità giornaliera consiste in un pagamento forfettario a copertura di tutte le spese di soggiorno, inclusi pasti, trasporti locali, compreso il trasporto da e per l'aeroporto o la stazione, assicurazioni e spese varie;
- d) l'indennità giornaliera è calcolata, su base forfettaria, nella misura di 100 euro al giorno;
- e) le spese di alloggio sono rimborsate previa presentazione dei documenti giustificativi, attestanti i pernottamenti necessari presso il luogo di destinazione, a concorrenza del massimale di 150 euro.

5.8. Il costo del trasporto di attrezzature o di bagagli non accompagnati è rimborsato se la Corte dei conti lo ha previamente autorizzato per iscritto.

ARTICOLO 6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1. Il contraente è tenuto a trasmettere alla Corte dei conti una fattura entro sessanta giorni dalla data di completamento delle prestazioni cui si fa riferimento nel contratto, nel contratto specifico o nel *purchase order*.

6.2. Ogni fattura riporta obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- riferimento al numero di contratto (contratto specifico, *purchase order*, ecc.);
- una descrizione dei prodotti, servizi o lavori forniti o completati, che deve essere pienamente conforme a quanto previsto dal contratto;
- prezzi;
- le coordinate bancarie del contraente, compresi IBAN e BIC, nonché il numero di partita IVA/codice fiscale.

6.3. Tutte le fatture sono intestate alla Corte dei conti, all'indirizzo indicato nel contratto. Esse sono corredate dalla documentazione giustificativa attestante che le prestazioni fatturate sono state eseguite. La fatturazione parziale non è accettata, tranne se esplicitamente previsto nel contratto. Le prestazioni completate precedentemente alla ricezione di un *purchase order* non possono essere fatturate.

6.4. Fatto salvo il suo diritto agli interessi di mora, il contraente accetta qualunque restrizione finanziaria causata dal regime dei dodicesimi provvisori, applicabile nel caso in cui il bilancio generale dell'Unione europea non sia stato adottato all'inizio dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento finanziario.

6.5. Il contraente adotta le misure necessarie per poter utilizzare il sistema di fatturazione elettronica ed il sistema di ordinazione elettronica già esistente o che la Corte dei conti decida eventualmente di introdurre nel corso del contratto, e ciò senza alcun costo aggiuntivo per la Corte dei conti. Il contraente si impegna ad utilizzare detti sistemi su richiesta della Corte dei conti.

6.6. Nessun pagamento verrà effettuato fino a che il contraente non abbia adempiuto a tutti gli obblighi lui incombenti, ai sensi del contratto, alla data in cui una fattura è presentata alla Corte dei conti. Il contraente garantisce alla Corte dei conti accesso a tutta la documentazione giustificativa necessaria per verificare le fatture.

6.7. Le fatture sono pagate entro trenta giorni di calendario decorrenti dalla data in cui la Corte dei conti registra la richiesta di pagamento, a meno che sia altrimenti stabilito nel contratto. I pagamenti si considerano effettuati alla data alla quale vengono addebitati sul conto della Corte dei conti.

6.8. La Corte dei conti ha facoltà di sospendere questo periodo di pagamento di 30 giorni comunicando al contraente, in qualunque momento nel corso di tale periodo, che la richiesta di pagamento non è ammissibile, perché l'importo non è dovuto o perché i necessari documenti giustificativi non sono stati debitamente prodotti, oppure perché la Corte dei conti ritiene che la richiesta di pagamento necessiti di ulteriori verifiche.

6.9. La Corte dei conti notifica al contraente tale sospensione, motivandola, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente. Qualora manchino documenti o prodotti/servizi necessari, o nel caso in cui la Corte abbia osservazioni al riguardo, la lettera di notifica stabilisce un termine per la presentazione delle informazioni aggiuntive o delle correzioni o di una nuova versione dei documenti o dei prodotti/servizi. La sospensione decorre dalla data d'invio della lettera. Il restante periodo di pagamento riprende a decorrere una volta revocata la sospensione.

6.10. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente può chiedere all'ordinatore competente di decidere se la sospensione debba essere mantenuta.

6.11. Se un periodo di pagamento è stato sospeso a seguito del rigetto di un documento e il nuovo documento fornito è anch'esso rigettato, la Corte dei conti si riserva il diritto di risolvere il contratto a norma dell'articolo 18.

6.12. In caso di pagamento tardivo, il contraente ha diritto al versamento degli interessi di mora, a condizione che gli stessi ammontino a oltre 200 euro. Qualora l'importo degli interessi di mora sia inferiore o uguale a 200 euro, il contraente può richiederne il pagamento entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto il pagamento tardivo. Gli interessi sono calcolati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni principali di rifinanziamento ("tasso di riferimento") maggiorato di otto punti percentuali ("margine"). Il tasso di riferimento da applicare è quello in vigore il primo giorno del mese nel quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Questo tasso d'interesse è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Gli interessi sono dovuti per il periodo compreso tra il giorno successivo allo scadere del termine di pagamento e il giorno in cui il pagamento è effettuato, includendo quest'ultimo giorno nel conteggio. La sospensione del pagamento da parte della Corte dei conti non può essere considerata ritardato pagamento.

6.13. La Corte dei conti ha il diritto, dopo averne informato il contraente e sino a compensazione, di dedurre automaticamente dai pagamenti a favore del contraente gli importi che quest'ultimo, a qualunque titolo, le deve.

6.14. I pagamenti sono effettuati con bonifico bancario sul conto bancario indicato nell'offerta del contraente sotto forma di IBAN e BIC.

6.15. Il contratto è denominato in euro e i pagamenti sono eseguiti in euro o in valuta locale, secondo quanto disposto dal contratto. Il tasso di conversione utilizzato è il tasso di cambio giornaliero dell'euro pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicabile al giorno in cui la Corte dei conti emette l'ordine di pagamento.

6.16. Per i costi relativi al trasferimento dei fondi si procede nel modo seguente:

- a) i costi di invio applicati dalla banca della Corte dei conti sono a carico della Corte dei conti;
- b) i costi di ricezione applicati dalla banca del contraente sono a carico del contraente;
- c) i costi di un bonifico ripetuto imputabili a una delle parti sono a carico della parte che ha colpa.

ARTICOLO 7. **GARANZIE FINANZIARIE**

7.1. Se è richiesta⁵ la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione o di ritenuta di garanzia, si applicano le seguenti condizioni:

- a) la garanzia è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto dalla Corte dei conti oppure, su richiesta del contraente e con il consenso della Corte dei conti, da terzi;
- b) chi presta la garanzia diviene garante in solido irrevocabilmente o garante a prima richiesta delle obbligazioni del contraente e non può esigere che la Corte dei conti agisca contro il debitore principale (il contraente).

7.2. Il contraente sostiene le spese relative alla costituzione della garanzia.

7.3. Le garanzie di prefinanziamento rimangono in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo. Nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di nota di addebito, la garanzia di prefinanziamento rimane in vigore per tre mesi a decorrere dalla data di invio della nota di addebito al contraente. La Corte dei conti svincola la garanzia entro il mese successivo.

⁵ Per contratti di valore inferiore a 60 000 euro, non verrà richiesta alcuna garanzia.

7.4. Le garanzie di esecuzione coprono il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali, fino al collaudo definitivo delle forniture, dei servizi o dei lavori da parte della Corte dei conti. La Corte dei conti svincola integralmente la garanzia dopo il collaudo definitivo delle forniture, dei servizi o dei lavori, come previsto nel contratto.

7.5. Le ritenute di garanzia coprono la consegna completa delle forniture, dei servizi o dei lavori in conformità con il contratto, anche durante il periodo di responsabilità contrattuale, e fino al loro collaudo definitivo da parte della Corte dei conti. La Corte dei conti svincola la garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, come previsto nel contratto.

ARTICOLO 8. RECUPERO

8.1. Se il recupero è giustificato a norma delle disposizioni del contratto, il contraente rimborsa l'importo in questione, in euro, al ricevimento della nota di addebito.

8.2. La Corte dei conti notifica formalmente al contraente l'intenzione di procedere ad un recupero, specificandone l'ammontare ed i motivi, ed invitando il contraente a presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della notifica. Se la Corte dei conti decide di proseguire la procedura di recupero, conferma il recupero inviando al contraente una nota di addebito nella quale viene indicato il termine ultimo per procedere al pagamento. Il contraente esegue il pagamento secondo le disposizioni della nota di addebito.

8.3. Nel caso in cui il contraente non esegua il pagamento non entro il termine indicato nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso indicato all'articolo 6.12. Gli interessi sono dovuti per il periodo che va dal giorno di calendario successivo allo scadere del termine ultimo fino al giorno di calendario in cui l'importo dovuto è integralmente rimborsato. Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

8.4. Se allo scadere del termine di pagamento il pagamento non è stato ancora effettuato, la Corte dei conti può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione, oppure mediante qualunque altro strumento consentito dalla normativa, compresa, se del caso, l'esecuzione di qualsiasi garanzia costituita in precedenza.

8.5. Se il contratto è firmato da un raggruppamento di operatori economici (offerta congiunta), questo è responsabile congiuntamente e solidalmente alle condizioni previste all'articolo 3.2, salvo che sia diversamente disposto nelle specifiche tecniche o nelle condizioni particolari. La Corte dei conti chiede innanzitutto il pagamento dell'intero importo all'operatore capofila. Se questi non effettua il pagamento dell'intero importo entro il termine ultimo e l'importo non può essere compensato, o può essere compensato solo in parte, la Corte dei conti può chiedere il pagamento dell'importo ancora dovuto a qualsivoglia altro membro del raggruppamento.

ARTICOLO 9. GARANZIA

9.1. Il contraente garantisce, per il periodo specificato nel contratto, che le prestazioni sono conformi alle specifiche elencate nel contratto.

9.2. Qualora la Corte dei conti ritenga che le prestazioni non siano conformi a quanto stabilito nel contratto, ne informa il contraente. Salvo che il contratto disponga diversamente, il contraente pone rimedio alle prestazioni non conformi a quanto stabilito dal contratto entro quindici giorni dalla data in cui la Corte dei conti lo ha informato. Un nuovo periodo di garanzia, come indicato nel contratto, si applica quindi a decorrere dalla data dell'azione correttiva del contraente.

9.3. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del contraente, che è tenuto a rimborsare alla Corte dei conti ogni costo da questa sostenuto. Il contraente rettifica, a sue spese, le prestazioni che non sono conformi a quanto stabilito dal contratto, come deciso dalla Corte dei conti. Se tale rettifica non è eseguita in maniera soddisfacente, la Corte dei conti può rifiutare i servizi, i prodotti e/o i lavori in questione.

9.4. La Corte dei conti si riserva il diritto di applicare penali o interessi, secondo quanto disposto dall'articolo 10, per un periodo che inizia nel giorno in cui la Corte dei conti notifica al contraente la non-conformità e si conclude nel giorno in cui le prestazioni sono rettificate.

ARTICOLO 10. PENALI

10.1. La Corte dei conti può applicare penali nel caso in cui il contraente non adempia integralmente agli obblighi contrattuali, oppure non soddisfi gli standard stabiliti nel contratto.

10.2. Se il contraente non adempie integralmente agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal contratto, allora, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale del contraente e fatto salvo il diritto della Corte dei conti di risolvere il contratto e/o il contratto specifico, la Corte dei conti può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:

$$0,3 \times (V/d)$$

dove "V" è il valore del contratto, del purchase order o del contratto specifico

e "d" è la durata, espressa in giorni di calendario, fissata per l'esecuzione delle prestazioni nel contratto, purchase order o contratto specifico.

10.3. L'importo giornaliero della penale può essere modificato nel contratto, se l'oggetto del contratto stesso lo giustifica.

10.4. La Corte dei conti notifica formalmente al contraente l'intenzione di applicare una penale e il corrispondente importo calcolato. Entro quindici giorni dalla data in cui gli è stata notificata la decisione di applicare penali, il contraente può presentare, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente, le proprie argomentazioni contro tale decisione. Se il contraente non risponde, oppure se la Corte dei conti non revoca per iscritto la propria decisione entro quindici giorni dalla data in cui essa ha ricevuto tali argomentazioni, la decisione diviene oggetto di un procedimento di recupero da parte della Corte dei conti. La penale non viene applicata qualora nel contratto siano previste disposizioni in merito al pagamento di sanzioni specifiche in caso di tardivo completamento. La Corte dei conti e il contraente riconoscono espressamente e convengono che qualsiasi somma da pagare ai sensi del presente articolo ha natura di penale e non di sanzione e

rappresenta una stima ragionevole di risarcimento equo per le perdite ragionevolmente prevedibili dovute all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

10.5. Se il contraente non adempie ai propri obblighi contrattuali o non soddisfa gli standard contrattuali stabiliti nelle specifiche, la Corte dei conti – fermo restando il suo diritto di risolvere il contratto secondo l'articolo 18 – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperare somme già pagate, in conformità all'articolo 8 ed in proporzione all'entità dell'inadempimento. Una riduzione di prezzo o il recupero dei pagamenti possono essere applicati in combinazione con la penale.

10.6. La Corte dei conti notifica formalmente al contraente l'intenzione di ridurre il pagamento ed il corrispondente importo calcolato. Il contraente dispone di 15 giorni, dalla data di ricevimento della notifica, per presentare osservazioni. Se il contraente presenta osservazioni, la Corte dei conti, tenendone conto, notifica quindi formalmente al contraente la revoca della propria intenzione di ridurre il pagamento oppure la decisione finale di ridurre il pagamento, indicando in questo caso l'importo corrispondente.

ARTICOLO 11. PROPRIETÀ DEI RISULTATI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

11.1. Proprietà dei risultati

11.1.1. L'Unione europea acquisisce irrevocabilmente la proprietà dei risultati e di tutti i diritti di proprietà intellettuale applicabili ai nuovi materiali creati appositamente per la Corte dei conti nell'ambito del contratto e incorporati nei risultati, fatte salve tuttavia le norme che si applicano a diritti preesistenti su materiali preesistenti, ai sensi dell'articolo 11.2. I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono ogni diritto, come ad esempio diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, relativo a uno qualunque dei risultati e a tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni create o prodotte dal contraente o da uno dei suoi subappaltatori nell'eseguire il contratto. La Corte può sfruttare e utilizzare i diritti acquisiti secondo le disposizioni del presente contratto. L'Unione europea acquisisce tutti questi diritti dal momento in cui il contraente ha creato i risultati.

11.1.2. Resta inteso che il prezzo indicato nel contratto è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente per l'acquisizione di diritti da parte dell'Unione europea, compresi tutti i modi di sfruttamento o di utilizzo dei risultati.

11.1.3. L'acquisizione dei diritti da parte dell'Unione europea nell'ambito del presente contratto si estende a tutti i territori su scala mondiale.

11.1.4. Detta acquisizione di diritti avviene in aggiunta a qualsivoglia diritto già conferito all'Unione sulla base delle eccezioni esistenti nella legislazione applicabile, come l'eccezione relativa al diritto d'autore per garantire l'adeguata esecuzione o comunicazione di procedimenti amministrativi, nei casi in cui si applicano tali eccezioni.

11.2. Licenze per diritti preesistenti

- 11.2.1. Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, l'Unione europea non acquisisce la proprietà dei diritti preesistenti.
- 11.2.2. Il contraente dà in licenza all'Unione europea i diritti preesistenti a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile. La Corte dei conti può utilizzare i materiali preesistenti per tutti i modi di sfruttamento previsti dal presente contratto. Tutti i diritti preesistenti sono dati in licenza all'Unione europea a decorrere dal momento in cui i risultati sono consegnati alla Corte dei conti e da questa accettati.
- 11.2.3. Salvo diverso accordo, la licenza non è trasferibile e non può essere concessa in sublicenza; la Corte dei conti può però concedere in sublicenza diritti preesistenti a qualunque persona fisica o giuridica con cui lavora o collabora, ivi compresi contraenti e subappaltatori, ma solo per la finalità del presente contratto o a fine di collaborazione. Se il risultato è un documento che si intende pubblicare, come una relazione o uno studio, la presenza di materiali preesistenti nel risultato non osta alla pubblicazione né alla traduzione del documento; resta inteso però che i materiali preesistenti non possono essere pubblicati o tradotti separatamente dal risultato.
- 11.2.4. La licenza a favore dell'Unione europea per i diritti preesistenti nell'ambito del presente contratto si estende a tutti i territori su scala mondiale ed è valida per l'intera durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Resta inteso che il prezzo indicato nel contratto è comprensivo anche di qualunque onorario dovuto al contraente per la concessione in licenza all'Unione europea di diritti preesistenti, compresi tutti i modi di sfruttamento o di utilizzo dei risultati.
- 11.2.5. Quando l'esecuzione del contratto richiede l'utilizzo da parte del contraente di materiali preesistenti appartenenti alla Corte dei conti, quest'ultima può chiedere al contraente di firmare un adeguato accordo di licenza. Tale utilizzo da parte del contraente non comporta alcun trasferimento di diritti al contraente ed è limitato alle esigenze del contratto.

11.3. Diritti esclusivi

L'Unione europea acquisisce i seguenti diritti esclusivi:

- a) riproduzione: il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei risultati con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;
- b) comunicazione al pubblico: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi esposizione, presentazione o comunicazione al pubblico, su filo o via etere, compresa la messa a disposizione del pubblico dei risultati in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo diritto comprende anche la comunicazione tramite Internet e la trasmissione via cavo o via satellite, nonché l'inserimento (anche tramite ritaglio/editing) dei risultati o di parti di essi in altre opere, come ad esempio in siti e pagine Internet.
- c) distribuzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dei risultati o di copie dei risultati;

- d) noleggio: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio o il prestito dei risultati o di copie dei risultati;
- e) adattamento: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi modifica dei risultati;
- f) traduzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni traduzione, adattamento, adeguamento o creazione di opere derivate sulla base dei risultati, e ogni altra elaborazione dei risultati, fatto salvo, se del caso, il rispetto dei diritti morali degli autori;
- g) ove i risultati siano o comprendano una banca dati: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare l'estrazione, con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati per trasferirlo su un altro supporto; nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il reimpiego, mediante la distribuzione di copie, il noleggio, la diffusione online o in altra forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati;
- h) ove i risultati siano o comprendano una materia brevettabile: il diritto di brevettarli e di sfruttare ulteriormente tale brevetto nella massima misura possibile;
- i) ove i risultati siano o comprendano loghi o materia che potrebbero essere registrati come marchio: il diritto di registrare tale logo o materia come marchio e di sfruttarli e utilizzarli ulteriormente;
- j) ove i risultati siano o comprendano *know-how*: il diritto di utilizzare tale *know-how* nella maniera necessaria per utilizzare pienamente i risultati come previsto dal presente contratto, e il diritto di metterlo a disposizione dei contraenti o subappaltatori che agiscono per conto della Corte dei conti, previa sottoscrizione da parte loro di adeguati impegni di riservatezza, ove necessario;
- k) ove i risultati siano documenti: il diritto di memorizzare e archiviare i risultati conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili alla Corte dei conti, compreso tramite digitalizzazione o conversione del formato per conservazione o nuovo utilizzo;
- l) ove i risultati siano o incorporino software, compresi il codice sorgente, il codice oggetto e, se pertinente, la documentazione, i materiali e manuali preparatori, oltre agli altri diritti esclusivi elencati nel presente articolo 11.3:
 - i) diritti di utente finale, per tutti gli usi, da parte dell'Unione europea o dei subappaltatori, conseguenti dal presente contratto e dalla volontà delle parti;
 - ii) diritto di ricevere sia il codice sorgente che il codice oggetto;
- m) diritto di dare in licenza a terzi qualunque dei diritti esclusivi o dei modi di sfruttamento elencati nel presente contratto; tuttavia, per i materiali preesistenti che sono stati dati in licenza solo all'Unione europea, il diritto di sublicenza non si applica, tranne che per il caso previsto dall'articolo 11.2.3;
- n) nella misura in cui il contraente può far valere diritti morali, il diritto della Corte dei conti, salvo se diversamente disposto nel presente contratto, di pubblicare i risultati con o senza citazione del nome del(-i) creatore(-i) e il diritto di decidere se e quando i risultati possono essere divulgati e pubblicati.

Il contraente garantisce che l'Unione europea possa esercitare detti diritti esclusivi e modi di sfruttamento in relazione a tutte le parti dei risultati, o trasferendo la proprietà dei diritti su dette parti, che erano state appositamente create dal contraente, o dando in licenza diritti preesistenti su quelle parti costituite da materiali preesistenti.

Qualora i risultati includano materiali preesistenti, la Corte dei conti può accettare restrizioni ragionevoli all'elenco di cui sopra, purché i suddetti materiali siano facilmente individuabili e separabili dal resto, non costituiscano una parte sostanziale dei risultati, e purché, in caso di necessità, esistano soluzioni alternative soddisfacenti senza alcun costo aggiuntivo per la Corte dei conti. In tal caso, il contraente informa chiaramente la Corte dei conti prima di procedere a tale scelta e la Corte dei conti ha il diritto di rifiutarla.

11.4. Identificazione e prova della concessione di diritti preesistenti e diritti di terzi

11.4.1. All'atto della consegna dei risultati, il contraente garantisce che, ai fini di ogni utilizzo previsto dalla Corte dei conti entro i limiti fissati dal presente contratto, le nuove parti create e il materiale preesistente incorporato nei risultati non formano oggetto di pretese di creatori o di terzi e che tutti i necessari diritti preesistenti sono stati ottenuti o dati in licenza.

11.4.2. A tal fine, il contraente redige l'elenco di tutti i diritti preesistenti e dei diritti di creatori e terzi sui risultati del presente contratto o su loro parti, comprendente l'identificazione dei proprietari dei diritti. Se non vi è alcun diritto preesistente in relazione ai risultati, il contraente presenta una dichiarazione in tal senso. Il contraente fornisce tale elenco al più tardi alla data di consegna dei risultati finali.

11.4.3. Nei risultati, il contraente indica con precisione tutte le citazioni di opere testuali esistenti. I riferimenti completi devono includere, ove applicabile: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l'indirizzo di pubblicazione su Internet, il numero, il volume e qualunque altra informazione che consenta di individuare agevolmente l'origine.

11.4.4. Se la Corte dei conti lo chiede, il contraente fornisce prova della proprietà o del diritto all'uso di tutti i diritti preesistenti elencati nonché dei diritti di terzi, ad eccezione dei diritti detenuti o dati in licenza dall'Unione europea. Tale disposizione si applica anche a diritti d'immagine e registrazioni sonore.

11.4.5. Tale prova può riferirsi, tra l'altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, immagini, registrazioni vocali, musica, grafici, caratteri, tabelle, dati, software, invenzioni tecniche, *know-how*, ecc. (su supporto cartaceo, in formato elettronico o in altra forma), strumenti di sviluppo informatici, routine, sub-routine e/o altri programmi (la "tecnologia di base"), ideazioni, progettazioni, installazioni o opere d'arte, i dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna.

11.4.6. Detta prova comprende, secondo il caso:

- a) il nome e il numero di versione di un prodotto software;

- b) le generalità complete dell'opera e del suo autore, sviluppatore, creatore, traduttore, responsabile dell'immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo, produttore;
- c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell'accordo che concede i pertinenti diritti al contraente ovvero un riferimento a quella licenza o a quell'accordo;
- d) qualora parti dei risultati siano state create da personale del contraente, copia dell'accordo o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al contraente;
- e) il testo dell'eventuale clausola di esclusione della responsabilità.

11.4.7. La presentazione della prova non solleva il contraente dalle sue responsabilità, qualora risulti successivamente che egli non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l'ha reso noto.

11.4.8. Il contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare la cessione, nonché di aver pagato o di aver accertato l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, in relazione ai risultati finali.

11.5. Creatori

11.5.1. Con la consegna dei risultati il contraente garantisce che i creatori si impegnano a non opporsi a quanto segue sulla base dei loro diritti morali tutelati dal diritto d'autore:

- a) che il loro nome venga menzionato o non menzionato in occasione della presentazione dei risultati al pubblico;
- b) che i risultati siano diffusi o no dopo essere stati consegnati in versione definitiva alla Corte dei conti;
- c) che i risultati siano adattati, purché ciò avvenga in modo da non arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione del creatore.

11.5.2. Qualora esistano diritti morali su parti dei risultati tutelati dal diritto d'autore, il contraente deve acquisire il consenso dei creatori relativamente alla concessione di tali diritti morali o alla rinuncia a essi conformemente alle disposizioni normative applicabili ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali.

11.6. Persone che appaiono in fotografie o filmati

Se una o più persone fisiche riconoscibili appaiono in un risultato, oppure se le loro voci sono registrate in un risultato, il contraente, su richiesta della Corte dei conti, presenta una dichiarazione firmata da dette persone (o, in caso di minori, dalle persone esercitanti la potestà genitoriale) che autorizzi ad usare come ivi descritto la loro immagine o voce. Il contraente prende i provvedimenti necessari per acquisire tale consenso conformemente alle disposizioni normative applicabili.

11.7. Diritti d'autore del contraente in relazione a diritti preesistenti

Nel caso in cui il contraente conservi diritti preesistenti su parti dei risultati, quando il risultato viene utilizzato deve esser inserito il seguente riferimento in tal senso: “© – anno – Unione europea. Tutti i diritti riservati. Alcune parti sono concesse in licenza all’Unione europea a determinate condizioni” o qualsiasi altro riferimento che la Corte dei conti ritenga più opportuno, o che le parti concordino caso per caso. Ciò non si applica quando è impossibile inserire tale riferimento, in particolare per ragioni pratiche.

11.8. Visibilità dei fondi della Corte dei conti ed esclusione di responsabilità

All’atto dell’utilizzo dei risultati, il contraente dichiara che questi sono stati prodotti ai termini di un contratto con la Corte dei conti e che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale della Corte dei conti. Quest’ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo.

ARTICOLO 12. BREVETTI, DISEGNI E MODELLI DEPOSITATI (“GEBRAUCHSMUSTER”), MARCHI DI FABBRICA E DENOMINAZIONI COMMERCIALI, DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

12.1. Se l’esecuzione del contratto implica l’utilizzo di brevetti, di disegni o modelli depositati (“Gebrauchsmuster”), di marchi di fabbrica o denominazioni commerciali, di disegni o modelli industriali appartenenti a terzi, e ciò dà luogo a una controversia, il contraente garantisce la Corte dei conti contro qualsiasi azione legale di contestazione della contraffazione intentata nei confronti di quest’ultima.

12.2. La Corte dei conti e il contraente si scambiano qualsiasi informazione relativa alla possibilità che un diritto di proprietà industriale ostacoli l’esecuzione del contratto.

12.3. Fin dalle prime manifestazioni di un’azione intentata da un terzo, segnatamente la presentazione di una denuncia, anche se intervenute dopo l’esecuzione del contratto, la parte chiamata in causa informa l’altra senza indugio e le due parti agiscono congiuntamente e si scambiano tutte le informazioni e tutti gli elementi di prova che possono detenere o ottenere.

12.4. Il fatto che i prodotti o i lavori o parte di essi siano coperti da un diritto di proprietà industriale appartenente al contraente o su cui egli possiede un diritto di licenza non osta a che la Corte dei conti li ripari o li faccia riparare da chi reputa opportuno, a meno che il contraente stesso possieda un diritto di proprietà industriale sul procedimento di riparazione e, consultato in via prioritaria, offra di eseguire la riparazione entro un termine e ad un prezzo ragionevoli.

ARTICOLO 13. RISERVATEZZA, USO, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI

13.1. Il contraente si impegna, per sé e il suo personale, a non utilizzare a fini diversi dall’esecuzione del contratto e a non divulgare a terzi o pubblicare, senza la previa autorizzazione scritta della Corte dei conti, fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altri elementi di cui abbia ricevuto comunicazione o che siano stati portati alla sua attenzione in occasione dell’esecuzione del

contratto, né i risultati derivanti dei servizi prestati. Questi obblighi continuano ad applicarsi anche dopo l'esecuzione del contratto.

13.2. Il contraente impone il rispetto della riservatezza ai propri agenti e dipendenti e ad eventuali collaboratori, subappaltatori e cessionari.

13.3. Ogniqualvolta voglia diffondere o pubblicare informazioni relative al contratto, il contraente è tenuto a ottenere la previa autorizzazione scritta della Corte dei conti. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, la Corte dei conti può imporre al contraente di indicare l'importo versatogli dall'Unione europea o subordinare l'autorizzazione ad altre condizioni. Tutte le informazioni così pubblicate o divulgate precisano che le opinioni che vi sono espresse riflettono unicamente l'opinione del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale della Corte dei conti.

13.4. Il contraente autorizza la Corte dei conti a trattare, utilizzare, diffondere e pubblicare per qualsiasi scopo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, i dati contenuti nel contratto o ad esso relativi, in particolare l'identità del contraente, l'oggetto e la durata del contratto e l'importo pagato.

13.5. Se non diversamente disposto, la Corte dei conti non è tenuta a diffondere o a pubblicare i documenti o le informazioni forniti in esecuzione del contratto. Se la Corte dei conti decide di non pubblicare i documenti o le informazioni forniti, il contraente non può distribuirli o pubblicarli altrove senza previa autorizzazione scritta della Corte dei conti.

13.6. La Corte dei conti tratta con riservatezza ogni informazione o documento che il contraente abbia segnalato per iscritto come riservato(a).

13.7. La Corte dei conti:

- a) garantisce per tali informazioni o documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate;
- b) si astiene dal divulgare, direttamente o indirettamente, a persone non autorizzate i fatti, le informazioni, le conoscenze, i documenti o altri elementi che le siano stati indicati come riservati, senza previo accordo scritto del contraente.

13.8. La Corte dei conti è vincolata al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 13.6 e 13.7 durante l'intera esecuzione del contratto e per tutto il periodo in cui le informazioni o i documenti rimangono riservati, a meno che:

- a) il contraente acconsenta a sollevare la Corte dei conti dall'obbligo di riservatezza ad una data anteriore;
- b) le informazioni o i documenti riservati diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza;
- c) la normativa applicabile imponga la divulgazione delle informazioni o dei documenti riservati.

ARTICOLO 14. PUBBLICITÀ

14.1. Il contraente, il subappaltatore e il rispettivo personale non pubblicizzano in alcun modo (neppure sui *social media*) il fatto di essere contraente o subappaltatore della Corte dei conti. In conformità alla presente disposizione, non sono autorizzati articoli redatti sotto forma di materiale pubblicitario da pubblicare, indipendentemente dal fatto che siano destinati a riviste specializzate o a quotidiani.

14.2. Qualsiasi altro articolo, pubblicazione o illustrazione non a carattere specificamente pubblicitario, ma in cui si fa riferimento al contraente in relazione all'attività oggetto del presente contratto, è sottoposto alla previa autorizzazione scritta della Corte dei conti.

14.3. In nessuna circostanza il contraente farà uso di fotografie delle parti esterne o interne degli edifici che ospitano la Corte dei conti, né del logo o del timbro ufficiale della Corte, né di qualsiasi altra versione di questi ultimi, nel contesto della propria attività o in altro contesto, senza la previa autorizzazione scritta della Corte dei conti. Detta autorizzazione può essere soggetta a condizioni specifiche e limitata ad un periodo di tempo determinato.

14.4. È fatto divieto di esporre avvisi o materiale pubblicitario presso la sede della Corte dei conti, a meno che quest'ultima abbia concesso un'autorizzazione specifica per iscritto.

ARTICOLO 15. TASSAZIONE

15.1. Il contraente è il solo responsabile del rispetto della normativa fiscale applicabile. Qualunque inosservanza di tale normativa invalida le relative fatture.

15.2. Il contraente riconosce che, in virtù degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in virtù della normativa applicabile negli Stati membri dell'UE, la Corte dei conti, di norma, è esente da qualunque dazio, imposta e tassa, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

15.3. Il contraente espleta quindi presso le autorità competenti le formalità necessarie per assicurare che i beni e i servizi necessari per l'esecuzione del contratto siano esenti da dazi, tasse e imposte, compresa l'IVA.

15.4. Nelle fatture presentate alla Corte dei conti, il contraente indica il luogo in cui egli è assoggettato all'IVA e specifica, separatamente, gli importi al netto e al lordo dell'IVA.

ARTICOLO 16. FORZA MAGGIORE

16.1. Per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti contraenti, che impedisca a una di loro o a entrambe di adempiere ad una o più delle proprie obbligazioni contrattuali, purché tale situazione o evento non sia attribuibile ad errore o negligenza delle parti contraenti o di un subappaltatore e sempre che non avesse potuto essere evitato esercitando la debita diligenza. Non si possono far valere come forza maggiore difetti nelle attrezzature, negli impianti o nei materiali, né ritardi nella loro fornitura,

e neanche vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non derivino direttamente da un caso riconosciuto di forza maggiore.

16.2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.14, se l'una o l'altra parte contraente si trova in presenza di un caso di forza maggiore, invia senza indugio notifica formale all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

16.3. Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'esecuzione del contratto, del *purchase order* o del contratto specifico, o di qualsivoglia sua parte, in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. La parte che ha sospeso l'esecuzione deve informarne l'altra senza indugio, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell'esecuzione del contratto, del *purchase order* o del contratto specifico.

16.4. Una volta che le circostanze consentano di riprendere l'esecuzione del contratto, la parte che ha richiesto la sospensione ne informa immediatamente l'altra, a meno che la Corte dei conti abbia già risolto il contratto, il *purchase order* o il contratto specifico.

16.5. Nessuna delle parti contraenti è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare una delle obbligazioni contrattuali per causa di forza maggiore. Il contraente che non possa adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.

16.6. Le parti contraenti prendono i provvedimenti necessari per minimizzare eventuali danni.

ARTICOLO 17. SUBAPPALTO E CESSIONE

17.1. Il contraente non può, senza la previa autorizzazione scritta della Corte dei conti, cedere, in toto o in parte, i diritti e le obbligazioni scaturenti dal contratto, né subappaltare una parte del contratto, e neanche far sì che il contratto venga di fatto eseguito da terzi, oltre a quelli già indicati nella sua offerta.

17.2. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 17.1 o in caso d'inottemperanza delle disposizioni dello stesso, la cessione effettuata dal contraente non può essere fatta valere nei confronti della Corte dei conti e non comporta nessun effetto per quest'ultima.

17.3. Anche qualora la Corte dei conti autorizzi il contraente a subappaltare a terzi, in toto o in parte, le forniture, i servizi o i lavori, il contraente rimane in ogni caso unico responsabile, nei confronti della Corte dei conti, dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto originario.

17.4. Il contraente provvede affinché nessun subappalto leda i diritti spettanti alla Corte dei conti a norma del presente contratto.

17.5. La Corte dei conti può chiedere al contraente di sostituire un subappaltatore che risulti essere in una delle situazioni elencate all'articolo 18.

17.6. Tranne nel caso in cui la Corte dei conti autorizzi espressamente un'eccezione, il contraente è tenuto a includere in tutti i contratti da egli conclusi con terzi, siano essi relativi all'intero oggetto del contratto originariamente concluso con la Corte o a sue parti, disposizioni che permettano alla Corte dei conti di godere, nei confronti di dette terze parti, degli stessi diritti e delle stesse garanzie di cui godeva nei confronti del contraente stesso.

ARTICOLO 18. RISOLUZIONE

18.1. La Corte dei conti può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) se il contraente, l'entità alla quale egli appartiene o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del contraente è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura d'insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione europea o nazionale;
- b) qualora sia stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il contraente, l'entità alla quale egli appartiene o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del contraente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- c) qualora sia stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva o in base ad una qualificazione giuridica preliminare condotta secondo le modalità di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario che il contraente o qualsivoglia persona collegata si è reso/a colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso/a esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale della Corte dei conti nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirgli/le vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- d) qualora sia stato accertato da una sentenza definitiva o in base ad una qualificazione giuridica preliminare condotta secondo le modalità di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario che il contraente o qualsivoglia persona collegata è colpevole di frode, corruzione, "comportamenti connessi a un'organizzazione criminale", riciclaggio o

finanziamento del terrorismo, reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani;

- e) se il contraente o qualsivoglia persona collegata, in base ad una qualificazione giuridica preliminare condotta secondo le modalità di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario, ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio dell'UE, che hanno causato la risoluzione anticipata del contratto o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) qualora sia stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva o in base ad una qualificazione giuridica preliminare condotta secondo le modalità di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario che il contraente o qualsivoglia persona collegata ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
- g) se è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva o in base ad una qualificazione giuridica preliminare condotta secondo le modalità di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario il contraente o qualsivoglia persona collegata ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) qualora sia stato accertato da una sentenza definitiva o in base ad una qualificazione giuridica preliminare condotta secondo le modalità di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario che l'entità del contraente è stata creata con l'intento di cui alla lettera g);
- i) se la Corte dei conti ha prova che il contraente o le persone aventi nei confronti del contraente il potere di rappresentanza, decisione o controllo hanno commesso irregolarità, frode o violazioni degli obblighi nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione o nell'esecuzione del contratto;
- j) qualora il contraente non adempia agli obblighi di cui all'articolo 4;
- k) qualora il contraente non adempia agli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dall'articolo 22;
- l) qualora il contraente non rispetti i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dal regolamento (UE) 2016/679;
- m) qualora nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica o organizzativa del contraente, oppure riguardo al controllo della sua impresa, intervenga un cambiamento che è suscettibile di incidere in modo significativo sull'esecuzione del contratto oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il contratto; oppure qualora un cambiamento riguardante le situazioni di esclusione elencate all'articolo 136 del regolamento finanziario rimetta in questione la decisione di aggiudicare il contratto;
- n) qualora l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto non sia effettivamente iniziata entro il periodo di consegna o di esecuzione specificato dal contratto, contratto specifico o *purchase order*, e la nuova data eventualmente proposta sia considerata inaccettabile dalla Corte dei conti;

- o) se per sua stessa colpa o negligenza il contraente non riesce ad ottenere un permesso o una licenza richiesti per l'esecuzione del contratto, oppure se, a causa del contraente, la Corte dei conti si veda ritirata la certificazione *SuperDrecksKëscht fir Betriber*[®] o la certificazione EMAS;
- p) qualora il contraente, anche dopo aver ricevuto formale diffida scritta, in cui gli si intima di adempiere, si specifica la natura del presunto inadempimento e gli si offre la possibilità di porvi rimedio entro un congruo termine decorrente dalla data di ricezione della diffida stessa, continui a non adempiere le proprie obbligazioni contrattuali;
- q) se il contraente non rispetta le obbligazioni applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

18.2. In caso di forza maggiore, notificato in conformità all'articolo 16, ciascuna delle parti contraenti può risolvere il contratto, qualora l'esecuzione del contratto stesso non possa essere garantita per un periodo corrispondente ad almeno un quinto del periodo stabilito nel contratto, nel contratto specifico o nel *purchase order*, qualora riprenderne l'esecuzione sia impossibile oppure qualora una modifica al contratto possa rimettere in questione la decisione di aggiudicazione dello stesso o determinare disparità di trattamento degli offerenti.

18.3. La Corte dei conti notifica formalmente al contraente l'intenzione di risolvere il contratto e i motivi della risoluzione. Il contraente dispone di 15 giorni, dalla data di ricevimento della notifica, per presentare osservazioni. Se non vengono presentate osservazioni, la decisione di risoluzione diventa esecutiva all'indomani dello scadere del termine di presentazione delle osservazioni. Se il contraente presenta osservazioni, la Corte dei conti notifica formalmente la risoluzione del contratto.

18.4. La risoluzione del contratto prende effetto dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si notifica la risoluzione, oppure da altra data indicata nella lettera stessa.

18.5. Su richiesta della Corte dei conti e indipendentemente dai motivi di risoluzione, il contraente presta tutta l'assistenza necessaria, comprese informazioni, documenti e fascicoli, per consentire alla Corte dei conti affidare le prestazioni stabilite dal contratto a un nuovo contraente o ad un servizio interno. Le parti possono convenire di redigere un piano di transizione che descriva in dettaglio l'assistenza che il contraente è tenuto a fornire. Il contraente presta tale assistenza senza costi aggiuntivi, tranne se può dimostrare che essa richiede ingenti risorse o mezzi supplementari; in tal caso, fornisce una stima dei costi in questione e le parti negozieranno un accordo in buona fede.

18.6. Conseguenze della risoluzione del contratto:

18.6.1. Qualora la Corte dei conti risolva il contratto a norma dell'articolo 18.2 e fatte salve altre disposizioni del contratto, il contraente rinuncia a chiedere il risarcimento dei danni indiretti, inclusa la perdita di profitti attesi conseguente al non-completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la lettera di notifica della risoluzione del contratto, il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per minimizzare i costi, per prevenire danni e per annullare o ridurre i propri impegni. Entro un termine non superiore a sessanta

giorni a decorrere dalla data in cui prende effetto la risoluzione del contratto, il contraente prepara tutti i documenti richiesti per le prestazioni eseguite fino alla predetta data.

- 18.6.2. Fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dalla Corte dei conti in conformità agli articoli 135 e 138 del regolamento finanziario, la Corte dei conti può esigere un risarcimento per qualunque danno subito e recuperare qualunque somma pagata al contraente in base al contratto.
- 18.6.3. In seguito alla risoluzione del contratto, la Corte dei conti può affidare a qualunque altro contraente il completamento delle prestazioni. La Corte dei conti ha il diritto di esigere dal contraente il rimborso di tutti i costi supplementari da essa sostenuti per il completamento di tali prestazioni, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui gode la Corte dei conti a norma del contratto.

ARTICOLO 19. IRREGOLARITÀ, FRODE E VIOLAZIONE DI OBBLIGHI

19.1. Se, una volta aggiudicato il contratto, la procedura di appalto o l'esecuzione del contratto risultano inficiate da irregolarità, frode o violazione di obblighi, la Corte dei conti sospende l'esecuzione del contratto o, se del caso, lo risolve, e invia notifica al contraente della sospensione, specificandone le motivazioni. La sospensione ha effetto alla data della notifica formale, oppure ad una data successiva se così previsto dalla notifica formale.

19.2. Se dette irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, la Corte dei conti, inoltre, può rifiutarsi di effettuare i pagamenti, può recuperare le somme già pagate o risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente in questione, in proporzione alla gravità delle irregolarità o delle frodi, e fatte salve eventuali sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dalla Corte dei conti in base agli articoli 135 e 138 del regolamento finanziario.

19.3. La finalità della sospensione del contratto è accertare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni di obblighi siano effettivamente avvenute. Se esse non sono confermate, l'esecuzione del contratto riprende il più presto possibile. Completate le verifiche, la Corte dei conti informa il prima possibile il contraente della propria intenzione di: i) revocare la sospensione; oppure ii) risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'articolo 18. Il contraente non ha diritto a indennizzo per la sospensione di tutto o parte del contratto.

19.4. Fatto salvo il diritto della Corte dei conti di risolvere il contratto e di applicare la clausola penale, altre penalità contrattuali, recupero di pagamenti o riduzioni di prezzo, la Corte dei conti può decidere l'esclusione del contraente o irrogare sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 135 e 138 del regolamento finanziario nelle situazioni di cui alle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 18.1 delle presenti condizioni generali.

ARTICOLO 20. CONTROLLI E AUDIT

20.1. La Corte dei conti, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono controllare o sottoporre ad audit l'esecuzione del contratto, sia direttamente, tramite il rispettivo personale, sia autorizzando un organismo esterno a farlo per loro conto.

20.2. Tali controlli e audit possono essere avviati nel corso dell'esecuzione del contratto e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

20.3. La procedura di audit è considerata avviata alla data di ricevimento di una lettera di notifica inviata dalla Corte dei conti. Gli audit si svolgono nel rispetto della riservatezza.

20.4. Il contraente conserva su idonei supporti tutti i documenti originali, comprese scansioni digitali degli originali se autorizzate dalla normativa nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

20.5. Il contraente concede al personale della Corte dei conti, così come a personale esterno da questa autorizzato, adeguato accesso ai siti e ai locali in cui viene eseguito il contratto, nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato digitale, necessarie per svolgere detti controlli e audit. Il contraente assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o dell'audit e, su richiesta, la loro consegna in forma idonea. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il Garante europeo della protezione dei dati gode degli stessi diritti dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare del diritto di accesso, allo scopo di effettuare controlli, audit e indagini.

20.6. A norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, l'OLAF può altresì svolgere controlli e verifiche sul posto conformemente alle procedure stabilite dal diritto dell'Unione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità. Ove opportuno, le risultanze possono condurre a recuperi da parte della Corte dei conti.

20.7. La Procura europea (EPPO), istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, godrà degli stessi diritti dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare del diritto di accesso, per l'espletamento di controlli, audit e indagini.

ARTICOLO 21. MODIFICHE

21.1. Eventuali modifiche al contratto formano oggetto di un accordo scritto tra le parti contraenti. Nessun accordo verbale è vincolante per le parti contraenti.

21.2. Le modifiche non possono avere per oggetto o per effetto di apportare al contratto variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione o determinare disparità di trattamento degli offerenti.

21.3. Nell'ambito di un contratto-quadro, la Corte dei conti può chiedere al contraente di integrare la sua offerta per iscritto. Qualunque integrazione aggiunta in tal modo non può avere l'effetto di modificare in maniera sostanziale l'offerta iniziale.

ARTICOLO 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1. Trattamento dei dati personali da parte della Corte dei conti

- 22.1.1. Qualsiasi dato personale contenuto nel contratto o relativo al contratto, compresi i dati relativi alla sua esecuzione, sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. Detti dati sono trattati unicamente dal titolare del trattamento per le finalità di attuazione, gestione e monitoraggio del contratto.
- 22.1.2. Il contraente, e qualunque altra persona i cui dati personali sono trattati dal titolare del trattamento in relazione al presente contratto, dispone di specifici diritti, in quanto “persona interessata” a norma del Capo III (articoli 14-25) del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare del diritto di accedere a, rettificare o cancellare i dati personali, del diritto di limitarne il trattamento e, se del caso, di opporsi al trattamento, nonché del diritto alla portabilità dei dati.
- 22.1.3. Nel caso in cui il contraente, o qualunque altra persona i cui dati personali sono trattati dal titolare del trattamento in relazione al presente contratto, abbia domande concernenti detto trattamento, deve contattare il titolare del trattamento. È possibile anche rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso la Corte dei conti (ECA-data-protection@eca.europa.eu). In qualsiasi momento è possibile presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu).
- 22.1.4. Il titolare del trattamento è la Corte dei conti europea, ed in particolare l’ordinatore che firma il contratto.
- 22.1.5. Ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali sono disponibili all’indirizzo <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/PersonalDataProtection.aspx> (sotto “Link utili”).

22.2. Trattamento dei dati personali da parte del contraente

- 22.2.1. Nel trattare i dati personali, il contraente agisce nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità elencate dal titolare del trattamento.
- 22.2.2. L’oggetto e la finalità del trattamento dei dati personali da parte del contraente è l’esecuzione del contratto, ed in particolare, la fornitura di prodotti, servizi o opere come stabilito nell’articolo I.1 delle condizioni particolari o, nel caso dei *purchase order*, nella “*Description of goods or services*” (descrizione dei beni o servizi).
- 22.2.3. L’ubicazione dei dati personali trattati dal contraente e l’accesso agli stessi rispettano le condizioni seguenti:
- a) salvo se previsto altrimenti nelle condizioni particolari, i dati personali sono trattati unicamente nel territorio dello Spazio economico europeo;
 - b) salvo se previsto altrimenti nelle condizioni particolari, i dati personali sono ubicati unicamente in centri dati situati nel territorio dello Spazio economico europeo;

- c) salvo se previsto altrimenti nelle condizioni particolari, non viene concesso alcun accesso a tali dati al di fuori dello Spazio economico europeo. In alcuni casi eccezionali, può consentirsi l'accesso, sulla base del principio della necessità di sapere, solo a persone autorizzate aventi sede in un paese che la Commissione europea ha riconosciuto fornire adeguata protezione ai dati personali;
- d) il contraente non può cambiare l'ubicazione del trattamento dei dati senza una previa autorizzazione scritta della Corte dei conti;
- e) qualunque trasferimento di dati personali, a norma del contratto, a paesi non membri dell'UE o organizzazioni internazionali rispetta pienamente i requisiti di cui al Capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

22.2.4. Il contraente assiste il titolare del trattamento ad adempiere all'obbligo che quest'ultimo ha di rispondere a richieste di esercizio dei propri diritti da parte di persone i cui dati personali vengono trattati in relazione al presente contratto come stabilito al Capo III (articoli 14-25) del regolamento (UE) 2018/1725. Il contraente informa di tali richieste il titolare del trattamento senza indugio.

22.2.5. Il contraente può agire solo se gli sono state fornite per iscritto documentate istruzioni e sotto la supervisione del titolare del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti.

22.2.6. Il contraente concede al proprio personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione ed il monitoraggio del contratto. Il contraente deve assicurarsi che il personale autorizzato a trattare dati personali si sia impegnato a rispettare la riservatezza o sia tenuto a rispettare un adeguato obbligo giuridico di riservatezza in conformità alle disposizioni dell'articolo 13.

22.2.7. Il contraente adotta opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, tenendo debito conto dei rischi insiti nel trattamento dei dati personali e della natura, estensione, contesto e finalità del trattamento, al fine di garantire, in particolare, come opportuno:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) misure per proteggere i dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati dalla distruzione (accidentale o illegale), dalla perdita, dalla modifica e dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati.

22.2.8. Il contraente segnala al titolare del trattamento pertinenti violazioni dei dati personali senza indebito ritardo, ed in ogni caso non più di 48 ore dopo che è venuto a conoscenza della violazione. In tali casi, il contraente fornisce al titolare del trattamento almeno le informazioni seguenti:

- a) dettagli della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti e delle registrazioni dei dati personali in questione;
- b) le probabili conseguenze della violazione;
- c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e anche, se del caso, quelle per attenuare eventuali effetti negativi della violazione.

22.2.9. Il contraente informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni, dell'Unione europea o di uno Stato membro, relative alla protezione dei dati cui si fa riferimento nel capitolato d'onori.

22.2.10. Il contraente assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi, disposti dagli articoli 33-41 del regolamento (UE) 2018/1725, relativi ad:

- a) assicurare la conformità agli obblighi in materia di protezione dei dati concernenti la sicurezza del trattamento e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e degli elenchi di utenti;
- b) notificare le violazioni dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati;
- c) comunicare le violazioni dei dati personali senza indebito ritardo all'interessato, ove applicabile;
- d) effettuare, se necessario, valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e consultazioni preventive.

22.2.11. Il contraente tiene un registro di tutte le operazioni di trattamento dei dati svolte per conto del titolare del trattamento, nonché dei trasferimenti di dati personali, delle violazioni della sicurezza, delle risposte fornite alle richieste di poter esercitare i propri diritti presentate da persone i cui dati personali sono oggetto di trattamento, nonché delle richieste di accesso ai dati personali presentate da terzi.

22.2.12. All'amministrazione aggiudicatrice si applica il Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per quel che riguarda l'inviolabilità degli archivi (compreso il luogo fisico in cui sono ubicati i dati e i servizi) e la sicurezza dei dati, compresi i dati personali conservati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice nei locali del contraente o del subappaltatore.

22.2.13. Il contraente comunica senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di divulgazione dei dati personali trattati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice presentata da un'autorità pubblica nazionale, compresa un'autorità di un paese non membro dell'UE. Il contraente non può concedere tale accesso senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

22.2.14. La durata del trattamento dei dati personali da parte del contraente non può superare il periodo di cui all'articolo 20.2. Allo scadere di detto periodo, il contraente, a scelta del titolare del trattamento, restituisce senza indebito ritardo e in un formato convenuto tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e tutte le copie degli stessi, oppure cancella irreversibilmente tutti questi dati personali, a meno che il diritto

dell'Unione europea o il diritto nazionale non disponga un periodo di conservazione più lungo.

22.3. Subappalto del trattamento dei dati personali

Ai fini dell'articolo 17, se il trattamento dei dati personali viene parzialmente o interamente subappaltato a terzi, il contraente comunica per iscritto ai terzi gli obblighi cui si fa riferimento all'articolo 22.2 e nelle condizioni particolari. Su richiesta della Corte dei conti, il contraente fornisce un documento che dà prova di questo impegno.

ARTICOLO 23. DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

23.1. Tranne se espressamente previsto altrimenti, il contratto è disciplinato dal diritto dell'Unione europea, comprendente il regolamento finanziario, integrato, se necessario, dal diritto lussemburghese.

23.2. Tranne che se altrimenti stabilito dal contratto, qualsiasi controversia tra la Corte dei conti e il contraente in merito all'interpretazione o all'applicazione del contratto che non può essere risolta in via amichevole sarà deferita al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 24. MEZZI DI COMUNICAZIONE

24.1. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto o alla sua esecuzione viene effettuata per iscritto e riporta il numero del contratto. Una comunicazione è considerata effettuata quando è stata debitamente ricevuta, salvo se diversamente disposto nel presente contratto.

24.2. Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data di invio delle stesse, purché queste siano state inviate agli indirizzi dei destinatari elencati nel contratto. Fermo restando quanto detto in precedenza, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a far sì che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione.

24.3. Le comunicazioni inviate per via elettronica sono confermate tramite un originale cartaceo firmato, purché una delle parti lo richieda senza indebito ritardo. L'originale cartaceo firmato è parimenti inviato senza indebito ritardo. Le parti convengono che ogni comunicazione effettuata tramite posta elettronica ha pieno valore giuridico ed è ammessa come prova in giudizio.

24.4. La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dalla Corte dei conti alla data alla quale viene registrata dal servizio responsabile cui si fa riferimento nel contratto.

24.5. Le notifiche formali sono effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente, oppure tramite mezzi elettronici equivalenti.

ARTICOLO 25. DISPOSIZIONI FINALI

Ciascuna disposizione del presente contratto è scindibile e distinta dalle altre. Se una disposizione è o diviene illegale, nulla o inapplicabile, in qualsivoglia misura, deve essere scissa dal resto del contratto. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del contratto, che restano in vigore e continuano a dispiegare effetti. Le parti contraenti si adoperano per sostituire la disposizione in questione con una disposizione legale, valida e applicabile che rifletta il più possibile l'intento originario delle parti. Il contratto deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione di rimpiazzo sin dall'entrata in vigore.